

Lo splendore del supplizio

Tre esecuzioni di condannati a morte montefiasconesi nei secoli XVII, XVIII e XIX

di Giancarlo Breccola

Certamente strana risulta la richiesta di cioccolata quale ultimo desiderio di un condannato a morte, ma ugualmente sorprendente è quella di un altro condannato, non montefiasconese, ma anche lui impenitente e anche lui disposto infine a cedere a patto che...


Per queste parti passeggia attualmente il Carnefice. Sabato uno fu giustiziato a Ronciglione; ieri quattro furono decapitati a Viterbo (uno de quali quaranta giorni in dietro avea ucciso Padre e Madre), domani tre altri avranno la medesima sorte a Viterbo, poi domani due altri a Vetralla. Uno di quelli che fu giustiziato ieri a Viterbo, dopo esser stato sino agli estremi impenitente, propose di confessarsi a patto che gli fossero dati 80 scudi. Due Gesuiti, che erano tra i Confortatori, si ritirarono allora abbandonando ogni impegno. Due Sacerdoti secolari accettarono la proposta del reo, e datisi premura di trovare il denaro, lo consegnarono al Paziente, il quale lo volle in sue mani prima di confessarsi, e poi lo donò a un suo Parente. Così avvenne la conversione anche di Costui, sincera o apparente, Idio lo sa.

Con una considerazione solo apparentemente ironica possiamo affermare che le esecuzioni di mastro Titta rispondevano comunque a un trattamento caritatevole, in quanto avvenivano per decapitazione, pietoso privilegio che Foucault considera il *grado zero del supplizio*.

La morte è un supplizio nella misura in cui non è semplicemente privazione del diritto di vivere, ma occasione e termine di una calcolata graduazione di sofferenze: dalla decapitazione - che le riconduce tutte ad un sol gesto e in un solo istante: il grado zero del supplizio - fino allo squartamento che le porta quasi all'infinito, passando per l'impiccagione, il rogo, la ruota sulla quale si agonizza lungamente; la morte-supplizio è l'arte di trattenere la vita nella sofferenza, suddividendola in «mille morti» e giungere, prima che l'esistenza cessi, allo «splendore del supplizio».¹

Jachetto da Montefiascone

Disumana realtà che emerge, in una sorta di percorso a tappe secolari, da due altre esecuzioni di criminali montefiasconesi: una del XVIII e l'altra del XVII secolo. Quest'ultima, avvenuta a Viterbo il 13 novembre 1604, riguarda un certo Jachetto da Montefiascone.²



Nota relativa all'esecuzione di Jachetto da Montefiascone; BIBLIOTECA DEGLI ARDENTI DI VITERBO (BAV), Registro dei Giustiziati dal 1570 al 1823, sala 2ª, e3/b6.

Jachetto da Montefiascone de eta de anni vinticinque fu Mazochulato et scanato nel balcho nella piazza del Comune per avere a mazati doi soi compagni et asasenatoli e fusquartato et meso una parte al bolicame et l'altra parte al ponte del Cuculo. Condannato dal signor Alessandro via Sacotene de li mos' Galileo Vice Regale di Viterbo et in fede questo di sommo et sotto
Johanne' Gollardi Archidiacono

Il "povero" Jachetto, per aver assassinato due suoi compagni, dopo essere stato mazzolato e scannato, fu squartato e i resti del suo cadavere - che sembrerebbe essere stato diviso soltanto in due e non nei quattro pezzi regolamentari - esposti in parte al Bulicame e in parte al ponte del Cuculo. Il cruento supplizio della mazzolatura era inflitto ai condannati per mezzo di un maglio percosso sul cranio della vittima; a questo scopo si usava una base di pietra su cui il reo era obbligato a porre il capo. Sulle generali motivazioni di questo incrudelire sui condannati vivi e sui cadaveri dei giustiziati, illuminante, nella sua sinteticità, si rivela un brano tratto da *Sorvegliare e punire* sempre di Michel Foucault.

Una pena, per essere un supplizio, deve rispondere a tre criteri principali: deve, prima di tutto, produrre una certa quantità di sofferenza che si possa, se non misurare esattamente, per lo meno valutare, comparare e gerarchizzare. Il supplizio riposa su tutta un'arte quantitativa della sofferenza. Ma c'è di più: questa produzione è calibrata. Il supplizio mette in correlazione il tipo di danno corporale, la qualità, l'intensità, la lunghezza delle sofferenze con la gravità del crimine, la persona del criminale, il rango delle vittime.

Giuseppe Casciani

La seconda esecuzione - avvenuta a Viterbo a distanza di più di 160 anni - riguarda il montefiasconese Giuseppe Casciani.³

A dì 7 Ottobre 1769 - Fu eseguita la sentenza di forca nella persona di Giuseppe Casciani da Montefiascone nella piazza detta del comune di questa Città di Viterbo sentenziato a morte dalla Sagra Consulta per avere ucciso Eggidio Leonardi regnicolo nella terra di Lignano in odio della giustizia per avere esso Eggidio deposto in esame chiamato dal giudice sopra un furto commesso da un parente del detto Giuseppe, per il che li suscitò un implacabile odio, che con mendicata rissa l'occise, e per tal ragione fu condannato alla forca; questo ricevuta la citazione fiscale di dover morire su la forca la riceve con somma rassegnazione, e dando per tutta la notte che stette in confortaria continui segni di rassegnazione in Dio, andette al patibulo con edificazione di tutti li confortatori e fratelli della nostra Archiconfraternita, che tutti sperano che la di lui anima abbia incontrata la misericordia Santissima di Dio.



Anno 1613 - struttura in legno sulla quale sono esposti i "quarti" e le teste di tre giustiziati; ASR, Tribunale criminale del Governatore, reg. 169, c. 40v

La morte per impiccagione di Casciani evidenzia la tendenza in atto, nella società dell'epoca, verso esecuzioni più "misericordiose" che, lentamente, stavano rinunciando agli spietati rituali della morte-supplizio. La pena della forca, anche se non così "perfetta" come la decapitazione - era infatti meno atroce di quella del mazzolamento e squartamento. Tutto ciò in linea con quanto auspicava Cesare Beccaria e con quanto coerentemente puntualizzato da Foucault: «Tra la fine del sec. XVIII e l'inizio del XIX, la lugubre festa punitiva si va spegnendo. In questa trasformazione si erano combinati due processi. Da un lato la scomparsa dello spettacolo della punizione: il cerimoniale della pena tende ad entrare nell'ombra, per non essere altro che un nuovo atto procedurale o amministrativo. La punizione cessa, a poco a poco, di essere uno spettacolo». Dall'altra «la sofferenza fisica, il dolore del corpo, non sono più elementi costitutivi della pena. Il castigo passa da un'arte di sensazioni insopportabili a una economia di diritti sospesi».

Dopo l'unificazione con il regno d'Italia, bisognerà attendere un altro secolo perché il Vaticano abroghi la pena di morte. Lo farà papa Paolo VI nel 1969, anche se il decreto verrà reso noto solo nel gennaio 1971, quando alcuni giornalisti accusarono lo stesso pontefice di ipocrisia per le sue critiche alle esecuzioni capitali in Spagna e Unione Sovietica. La pena di morte fu definitivamente rimossa dalla «Legge fondamentale del Vaticano» il 12 febbraio 2001 su decisione di Giovanni Paolo II.

(segue-2)

¹ FOUCAULT, MICHEL, *Sorvegliare e punire*, Torino 1976, p. 37.

² Biblioteca Ardenti Viterbo (BAV), Registro dei giustiziati 1570-1823.

³ (BAV), Registro dei giustiziati 1570-1823, ff. 42v-44r.

Lo splendore del supplizio

Tre esecuzioni di condannati a morte montefiasconesi nei secoli XVII, XVIII e XIX

di Giancarlo Breccola

Un boia "sciacallo"

Non resta, a questo punto, che prendere atto di uno increscioso fatto accaduto dopo l'esecuzione del montefiasconese Casciani.

Il carnefice dopo che ebbe eseguita la giustizia lasciò che partisse il corpo della nostra compagnia, si fece lecito di spogliare il cadavere del defonto levandogli la giubba, e sotto giubba, scarpe, e fibie, lasciandolo colla semplice camiscia calzoni, e calzette il che risaputosi dal fratello Alessandro Valeri camerlengo della nostra Archiconfraternita ne fece subito ricorso al Sig.re luogotenente de Angelis affinché obbligasse il mastro di giustizia a rivestire il defonto giustiziato colli abiti che le avea rubbati, quello si fece lecito rispondere che era molto tempo che faceva il mestiere di boja, e che sempre avea fatto lo spoglio dei cadaveri, il che non era vero mentre questo stesso carnefice avea giustiziati li qui sopra descritti Margarita Tirincanto, ed Ottaviano Alessandri, e da niuno dei due tolze alcuna minima sorte di vestimento. Onde per tal caggione la nostra compagnia ne partecipò la Sagra consulta, e la medesima accertata del fatto fece restringere in carcere il boja, dando facoltà a Monsignor Governatore di Roma di penarlo, e poi fece scrivere a Monsignor Governatore di Viterbo [...] che in avvenire il boja non ardisse più di spogliare i cadaveri dei giustiziati defonti.

Copia della lettera della Sagra Consulta All'illustre e Molto Reverendo Signore come Fratello il Governatore di Viterbo = Intus vero Illustre e Molto Reverendo Signore come Fratello

In seguito del ricorso fatto alla Sagra Consulta dagli Officiali, ed aggregati della Venerabile Confraternita di San Giovanni Decollato detta della misericordia di codesta Città, e dall'informazione di VS. con cui restò verificato, che il ministro di giustizia in occasione della sentenza di morte eseguita in persona di Giuseppe Casciani, si arbitrò di immediatamente spogliare il cadavere di esso del Giustacuore, camisciola, e scarpe con fibie, appropriandosi il tutto a se medesimo, si è fatto restringere in queste carceri il suddetto mastro di Giustizia, il quale ha deposto aver venduto detto giustacuore, e camisciola per pavoli quatro, asserendo essere l'uno, e l'altra affatto lacere, come suppone che fossero le scarpe e fibie di piombo, che ritiene presso di se, ha inoltre creduto di rimettere alla giustizia di Monsignor Governatore di Roma il prendere in si fatto contingente quegli ulteriori espedienti, che stimarà confacenti al buon ordine, e del tutto si è stimato a proposito passarne a lei incontro per sua notizia e Dio la prosperi

Roma 15 Novembre 1769 = Come Fratello il Cardinal Pallavicini¹ = G. Forti Segretario = Viterbo Governatore

Da parte sua il suddetto mastro di Giustizia depose di aver venduto detto giustacuore, e camisciola per pavoli quatro, asserendo essere l'uno, e l'altra affatto lacere, come suppone che fossero le scarpe e fibie di piombo, che ritiene presso di sé. Su questo squallido episodio credo che ci sia poco da aggiungere.

APPENDICE

La legislazione statutaria

Come nella maggior parte delle raccolte statutarie, anche nei due statuti comunali di Mon-

tefiascone del 1471 e del 1584, pervenuteci in copia del 1715, sono presenti alcuni capitoli che considerano i reati per i quali era prevista la pena di morte. Tra i più scontati, in quanto ispirati alla elementare forma di giustizia del taglione, quelli relativi agli omicidi.

Similmente stabiliamo ed ordiniamo che chiunque avrà ammazzato o ucciso un uomo o una donna sia punito con la pena del capo, cosicché il capo sia separato dal corpo e definitivamente muoia e, se non fosse trovato in forza del detto Comune, sia bandito in perpetuo dalla detta Città e dal suo distretto ed i suoi beni siano confiscati.²



Nel 1300 lo straordinario afflusso di romei spinse il rettore del patrimonio di San Pietro in Tuscia, insediato nella rocca di Montefiascone, a collocare - a rincuoramento dei passanti e terrore dei molti malandrini che infestavano quella boscosa contrada - una serie di patiboli in bellavista sul poggio di monte Arminio, al confine tra Montefiascone e Viterbo, che poi prese il nome di *poggio delle Forche*

Ugualmente severa era la pena per chi si fosse approfittato degli indifesi viaggiatori in transito.

Sulla pena del ladro e del brigante di strada. Similmente stabiliamo ed ordiniamo che se uno nella pubblica strada e nel territorio della detta Città avrà depredato qualcuno fino a una quantità di dieci libbre e oltre venga sospeso con il laccio alle forche cosicché definitivamente muoia.³

Molto gravi erano poi considerati i casi di tradimento e di aggressione nei confronti della Comunità e della Chiesa.

[Chi avrà sollevato tumulto nella Città] sia punito con la pena capitale cosicché muoia completamente.⁴ Similmente stabiliamo ed ordiniamo che nessun cittadino o abitante della Città di Montefiascone osi o ardisca fare una scorreria con nemici contro la Città e la Comunità di Montefiascone nel territorio della detta Città e, se avrà trasgredito, sia punito con la pena del capo cosic-

ché del tutto muoia ed i suoi beni siano confiscati totalmente per il detto Comune [...] e se qualcuno avrà osato fare o ordinare un giuramento o un trattato contro lo Stato della Santa Madre Chiesa, sia punito con la morte e perda ipso iure tutti i suoi beni.⁵

La pena di morte era prevista anche per chi avesse appiccato incendi dolosi.

Se uno a bella posta avrà appiccato il fuoco in qualche casa dentro la Città predetta nella quale qualcuno abitasse, sia punito con la pena del capo così e in modo tale che del tutto muoia e si risarcisca completamente nel doppio il danno a chi lo subisce dai beni del delinquente.⁶

Nel più tardo statuto del 1584, compare poi un ulteriore, significativo capo d'accusa perseguibile con la pena capitale: quello dei rapporti sessuali illeciti. E così, *perché i lussuriosi non siano soliti vantarsi delle loro temerità e le pene degli uni siano di esempio agli altri*, gli statuti di Montefiascone comminavano la pena di morte per chi avesse avuto rapporti sessuali con parenti prossimi, quali figli, fratelli, sorelle, genitori, nipoti, cugini o addirittura nonni. Ugualmente doveva essere condannato *alla pena dell'estremo supplizio tramite impiccagione* chi avesse commesso *sodomia contro natura*, oppure avuto rapporti con persone religiose, o anche con la comare o con la *figlioccia del sacro fonte*. E similmente, con una disposizione che per la nostra cultura risulta sproporzionata alla causa, coloro che, uomo o donna che fossero, avessero avuto rapporti con animali, dovevano essere appesi alla forca insieme allo stesso animale.

Il capitolo si conclude con il "premuroso" escamotage per permetteva ai violentatori di riparare, quando e se possibile, le conseguenze della loro brutalità.

Se uno con violenza e contro la volontà della donna avrà conosciuto una donna sposata o una vergine o una vedova di buona condizione e fama, sia punito con pena capitale, purché la vergine o la vedova non chiedano di volere il medesimo per marito, nel qual caso sia tenuto a sposarla e convenientemente, a sue spese, in modo conforme alle altre della sua condizione sociale.⁷

Infine, un capitolo dello statuto del 1471 ci informa di come tutte queste esecuzioni dovessero avvenire all'esterno delle mura cittadine.

Tutte le esecuzioni sulla persona che fossero fatte per mandato della Curia della Città di Montefiascone, e cioè le impiccagioni di uomini, il taglio di teste, di mani, di piedi e le altre esecuzioni sulla persona, vengano fatte fuori della Città di Montefiascone.⁸

(3-fine)

1. Lazzaro Opizio Pallavicini
2. *Ivi*, cap. VII, *De homicidiis facientibus, et de dantibus auxilium consilium, et favorem* (tutte le traduzioni dei capitoli statuari sono di Elettra De Maria).
3. *Ivi*, cap. X, *De pena furis, et derobatoris stratarum*.
4. *Ivi*, cap. XI, *De pena facientis tumultum in populo dictae Civitatis*.
5. *Ivi*, cap. XLVII, *Quod nullus veniat contra Comunitatem iuramentum, seu tractatum facere debeat*.
6. *Ivi*, cap. XXXIX, *De pena mittentium ignem in grano, et metis*.
7. ACMf, *Statutum Novum, Liber Tertius, De Maleficijs*, cap. IX - *De penis omnifariam coitus illiciti*
8. ACMf, *Statutum Vetus, Liber Tertius, De Maleficijs*, cap. LII, *Quod executiones personales fiant extra Civitatem*.